

---

Legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE  
FINANZIARIA 2014.**

(Bollettino Ufficiale n. 23, del 27.12.2013 )

...OMISSIS...

*Art. 23*

*(Iscrizione al Registro regionale delle persone  
giuridiche private della Regione Liguria dei  
comitati locali e provinciali dell'Associazione  
Italiana della Croce Rossa)*

1. I comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio ligure che facciano istanza alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle persone giuridiche private della Regione Liguria alla data prevista dal medesimo articolo 1 bis.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal Presidente almeno sette giorni prima della data stabilita per l'iscrizione, corredata dai nominativi dei componenti degli organi previsti.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione, i comitati locali e provinciali presentano alla Regione copia autentica notarile del nuovo Statuto redatto nella forma di atto pubblico. Entro trenta giorni dalla nomina, i comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione la documentazione relativa alla nomina degli organi statutariamente previsti e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

4. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del d.lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche.

...OMISSIS...